



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
NUCLEO PNRR STATO-REGIONI



Centrale Unica di Committenza
UNIONE MONTANA
VALLE VARAITA
Piazza G. Marconi n. 5 - 12020 Frassinò (CN)
Tel. 0175/978318
C.F. e P.IVA 03553370044

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, INTERAMENTE TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D. LGS. 36/2023 E CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1, D. LGS. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DEL MONVISO, LOTTO 2 TRATTO VALLE PO – PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.2 – GREEN COMMUNITY PILOTA “TERRE DEL MONVISO” ISTITUITA AI SENSI DELLA L. 31 DICEMBRE 2015, N. 221, ART. 72 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER CONTO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO.

CUP E71C22000620006 – CIG B30B93CEB9

Disciplinare di Gara

SOMMARIO

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3 IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2 CHIARIMENTI.....	7
2.3 COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1 CATEGORIE DEI LAVORI.....	9
3.2 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE	9
3.3 DURATA.....	9
3.4 MODALITA' DI ESECUZIONE.....	10
3.5 REVISIONE DEI PREZZI.....	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	11
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.	12
6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	12
6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE	13
6.3 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	14
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,.....	14
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	14
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	15
7. AVVALIMENTO.....	15
8. SUBAPPALTO.....	16
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	16
10. SOPRALLUOGO	16
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	17
12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.	17
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	17
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	19
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.	20
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	20
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	21
14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186 BIS DEL R.D.	21
16 MARZO 1942, N. 267.....	21
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	21
14.5 CAMPIONI.....	21
14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	22
15. OFFERTA TECNICA.....	23
16. OFFERTA ECONOMICA.....	23
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	23
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	24

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	25
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	26
Ci (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X * A_i / A_{soglia}$;	26
17.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	26
17.5 RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI.....	26
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	26
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	27
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	27
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	28
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	28
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.	28
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.	29
25. CODICE ETICO.	29
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	29
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	30
28. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.	30

PREMESSE.

La Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Varaita (in seguito: CUC VV) ha stabilito, con Determinazione n. 273/64 CC del 14/09/2024, di affidare l'appalto dei lavori per la **REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DEL MONVISO, LOTTO 2 TRATTO VALLE PO – PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.2 – GREEN COMMUNITY PILOTA “TERRE DEL MONVISO” ISTITUITA AI SENSI DELLA L. 31 DICEMBRE 2015, N. 221, ART. 72 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU**, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. i. (in seguito: Codice) nonché nel rispetto del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito dalla L. n. 120 del 11.09.2020, del D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito nella L. n. 108 del 29.07.2021 e del D.L. 13 /2023 conv. con mod. in legge 41/2023, come disciplinato dall'art. 225 comma 8 del Codice, per le parti in vigore.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite piattaforma di gestione delle procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.sintel.regione.lombardia.it. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La documentazione di gara è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23/06/2022 “*Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi*”, per quanto compatibili.

La documentazione di gara è stata redatta anche nel rispetto dei seguenti principi e obblighi:

- **principio del “non arrecare danno significativo” all'ambiente (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH)**, secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici. Il Documento di indirizzo alla progettazione, in particolare, prevede specifiche indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH. Si rinvia, inoltre, agli articoli del CSA, per la definizione delle modalità di sospensione dei pagamenti/penali in caso di mancato rispetto del DNSH. Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i lavori secondo le seguenti prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH:
 - mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - adattamento ai cambiamenti climatici;
 - uso sostenibile e protezione delle acque;
 - economia circolare;
 - prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
 - protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- **Principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging)** teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
- **Obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari; – Obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;**
- **Obblighi in materia di comunicazione e informazione**, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “*finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*”) e la presenza dell'emblema dell'Unione europea.

Luogo di svolgimento dei lavori: Comuni di Revello, Rifreddo, Sanfront, Paesana [codice NUTS ITC16]; **CIG (Codice Identificativo Gara): B30B93CEB9; CUP (Codice Unico di Progetto): E71C22000620006**
CPV principale: 45233162-2 – Lavori di costruzione di piste ciclabili

La Stazione Appaltante è la C.U.C., con sede in Piazza Guglielmo Marconi, 5 - 12020 Frassinò (CN): tel. n. + 39 0175.978318, fax. n. +39 0175.978949, e-mail: segreteria@unionevallevaraita.it; PEC: unionemontanavaraita@legalmail.it

Il Committente è l'Unione Montana dei Comuni del Monviso.

Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i Geom. Adriano BRUNO FRANCO – Responsabile Unico del Progetto della suddetta Opera Pubblica all'interno dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso (in seguito anche “Responsabile del procedimento”, “RUP”)

1. PIATTAFORMA TELEMATICA.

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: – parità di trattamento tra gli operatori economici;

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

La CUC VV non si assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Manuali di supporto Servizi di e-Procurement -ICRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo” https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af/MA02-ARCA Modalit%C3%A0-tecniche-utilizzo-Rel-5-36-0-4.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=URL&CACHEID=fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la CUC VV può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara.

La CUC VV si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma Sintel è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile. Le Società concorrenti dovranno inserire in Piattaforma, **entro il termine perentorio delle ore 12:00:00 del giorno 22/10/2024** la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione «Comunicazioni della procedura» della piattaforma "Sintel" con un preavviso di 24 ore.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare di gara e nel documento "Manuali di supporto Servizi di e-Procurement -1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo" https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af/MA02-ARCA-Modalit%C3%A0tecniche-utilizzo-Rel-5-36-0-4.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=URL&CACHEID=fe59d785-a80d-4014acad-00637b4161af che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende ai sensi dell'art. 41 del Codice:

- 1) Bando di Gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 3) All.to “Domanda di Partecipazione/Dichiarazioni integrative al DGUE”;
- 4) All.to “DGUE”;
- 5) All.to “Offerta Tecnica Elementi di valutazione e criteri motivazionali”;
- 6) All.to “Descrizione Intervento Criterio B”
- 7) All.to “Modello offerta tecnica”;
- 8) All.to “Modello offerta tecnica parametri on_off”;
- 9) All.to “Modulo dichiarazione “Titolare effettivo e conflitto d’interessi””;
- 10) All.to Modulo “Offerta economica”;
- 11) All.to Modello “Sopralluogo”;
- 12) FVOE Manuale utente OE;
- 13) Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE), nota protocollo 6213 del 30/06/2023 del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- 14) Manuale di supporto Servizi di e-Procurement -1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo;
- 15) Link Documentazione progetto esecutivo.

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sui seguenti siti web:

- Sul profilo di committenza C.U.C. VV: www.unionevallevaraita.it; Unione Montana dei Comuni del Monviso: www.unionemonviso.it; Sintel di ARIA S.p.A.: www.ariaspa.it;

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti [*Canale “Comunicazioni procedura” di Sintel*], previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., nella sezione “*Documentazione di Gara*” della procedura di cui trattasi e sul sito istituzionale della CUC VV e dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra CUC e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma Sintel e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni procedura”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.

I lavori oggetto della presente procedura consistono nella realizzazione di una pista ciclabile nella Valle Po, nel territorio compreso tra i comuni di Revello, Rifreddo, Sanfront e Paesana.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché tutte le prestazioni e opere riferite ai lavori in questione sono strettamente correlate tra loro, e coinvolgenti attività finalizzate alla realizzazione dell'opera e caratterizzate da un'unica tipologia funzionale. Da ciò discende l'esigenza che vengano garantite omogeneità, coerenza, nonché razionale gestione delle interferenze tra le varie attività dell'intervento in questione, dal punto di vista del processo progettuale quanto in sede di esecuzione dei lavori.

L'importo complessivo delle lavorazioni e prestazioni di cui si compone l'intervento sono i seguenti:

Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo complessivo stimato lavori (compresi oneri della sicurezza)
Realizzazione della Ciclovía del Monviso, Lotto 2 tratto Valle Po – PNRR Missione 2, Componente 1, Investimento 3.2 – Green Community pilota “Terre del Monviso” istituita ai sensi della L. 31 dicembre 2015, n. 221, art. 72 – Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU	45233162-2 – Lavori di costruzione di piste ciclabili	P	€ 606.445,19
Importo lavori a corpo al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza			€ 454.917,33
Importo del costo della manodopera			€ 139.408,43
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 12.119,43
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI			€ 606.445,19

L'importo complessivo a base di gara è pari ad **€606.445,19** di cui:

– **€139.408,43** per costo della manodopera determinato ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14; – **€12.119,43** oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; – importo a base d'asta: **€594.325,76**.

Ai sensi dell'articolo 41 del Codice i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo, comprensivo dei costi della manodopera, deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

N.B. La lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo (**Delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023**).

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, nell'offerta economica il concorrente deve indicare **a pena di esclusione** i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 e 41 comma 13 del Codice, il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il CCNL Edile-Artigianato o Edile - Industria secondo quanto dettagliato nella Tabella sottostante. Il corrispettivo è da considerarsi a corpo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

3.1 CATEGORIE DEI LAVORI

L'intervento si compone di lavorazioni riconducibili alle categorie indicate nella tabella seguente, la quale contiene altresì il riferimento all'importo dei lavori comprensivi di oneri alla sicurezza, nonché le indicazioni sui limiti al subappalto.

Lavorazioni	Categoria	Classifica	Qualificazione Obbligatoria	Importo €	%	Prevalente e/o Sorporabile	Avvalimento	Subappaltabile
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	III (o II con beneficio del quinto ai sensi dell'art. 2, c. 2 Allegato II.12 D. Lgs. 36/2023)	SI	€ 606.445,19	100 %	Prevalente	SI	Nei limiti di legge
TOTALE				€ 606.445,19	100%			

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad **€ 606.445,19** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge compresi oneri per la sicurezza pari a complessivi **€ 12.119,43** e costo della manodopera pari a complessivi **€ 139.408,43**.

L'appalto è interamente finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU con fondi PNRR erogati all'Unione Montana dei Comuni del Monviso nell'ambito della Green Community Pilota "Terre del Monviso".

3.2 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D. Lgs. 36/2023 ed al compimento degli adempimenti ivi previsti, l'amministrazione corrisponderà all'appaltatore un'anticipazione del 20% (eventuale) del prezzo contrattuale, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

3.3 DURATA

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **210** (duecentodieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (rif. Art. 18 del CSA).

È facoltà dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, dopo l'aggiudicazione, nelle more della stipulazione formale del contratto, anche in pendenza della verifica dei requisiti. Tale facoltà è esercitata in forza dell'articolo 48 del D. Lgs. 36/2023 (rif. Art. 17 del CSA).

3.4 MODALITA' DI ESECUZIONE

Il contratto è stipulato "a corpo", ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

L'elenco dei prezzi unitari e il relativo computo metrico estimativo sono stati redatti:

- a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario della Regione Piemonte, anno 2024 ultimo numero disponibile;
- b) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nel prezzario della Regione Piemonte, anno 2024 ultimo disponibile.

3.5 REVISIONE DEI PREZZI.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, in caso di variazioni del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, si procederà alla revisione dei prezzi in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici relativi al costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del Codice, si intende «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. Secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui agli artt. 65 comma 2 lettera d) e 66 comma 1 lettera g) del Codice indicano per quali consorziati il consorzio concorre determinando la esclusione del consorziato designato se sono integrati i presupposti dell'art. 95 comma 1 lettera d) del Codice salvo che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né sia idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice.

Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In sede di offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La CUC verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla CUC.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla CUC.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la CUC ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La CUC verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. **La società dovrà risultare "ATTIVA"**.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante compilazione del modello DGUE e della domanda di partecipazione.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

Possesso di idonea qualificazione SOA in conformità all'Allegato II.12 come richiamato dall'art. 100 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, per la categoria:

a) OG3 cl. II (o superiore)

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 del Codice.

NB. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

6.3 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare per l'esecuzione:

- una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% per cento di occupazione femminile;

delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiori a 50, e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 198/2006, devono consegnare all'Unione Montana dei Comuni del Monviso, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della predetta relazione comporta l'applicazione delle penali previste nel CSA, oltre che l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiore a 50, sono tenuti inoltre a consegnare all'Unione Montana dei Comuni del Monviso, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. L'operatore economico è altresì tenuto, entro il medesimo termine, a trasmetterla anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali nel CSA.

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 sono tenuti infine a consegnare all'Unione Montana dei Comuni del Monviso, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 12.03.1999 n. 68. La mancata produzione della suddetta dichiarazione comporta l'applicazione delle penali previste del CSA.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti pro quota.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, **compresi quelli derivanti dall'art. 47 del DL 77/2021 conv. in legge 108/2021** e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Unione Montana dei Comuni del Monviso, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della CUC. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la CUC procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA.

Per quanto riguarda la Garanzia Provvisoria, è applicabile quanto riportato nell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, in quanto il valore dell'Appalto è inferiore alle soglie comunitarie; **non viene pertanto richiesta la garanzia provvisoria.**

10. SOPRALLUOGO

Il concorrente ai sensi dell'art. 92, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, dovrà espletare la ricognizione dei luoghi ove devono eseguirsi i lavori, pena l'inammissibilità dell'offerta.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare le ragioni che rendono indispensabile il sopralluogo; quest'ultimo infatti ha (i) carattere di adempimento strumentale atto a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara e (ii) un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. L'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (Cons. Stato, 19 febbraio 2018 n. 1037). È stato anche sottolineato che l'obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei luoghi (Cons. Stato, VI, 23 giugno 2016 n. 2800).

Dal ricevimento di ogni richiesta di ricognizione, la C.U.C. e/o Comune calendarizzerà la ricognizione e la presa visione stessa entro i successivi max due giorni lavorativi.

La richiesta di ricognizione luoghi va inviata tramite la messaggistica del Portale e dovrà espressamente indicare il seguente oggetto: **REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DEL MONVISO, LOTTO 2 TRATTO VALLE PO – PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.2 – GREEN COMMUNITY PILOTA “TERRE DEL MONVISO” ISTITUITA AI SENSI DELLA L. 31 DICEMBRE 2015, N. 221, ART. 72 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – RICHIESTA DI SOPRALLUOGO** e riportare il n° di telefono/cellulare e il nominativo della persona di riferimento.

Si precisa che la ricognizione luoghi deve essere effettuata dal concorrente a mezzo del legale rappresentante o direttore tecnico o a mezzo di persona appositamente delegata dal legale rappresentante per iscritto.

In caso di “soggetto gruppo”:

- raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, non ancora costituiti, oppure già costituiti nelle forme di legge, andrà effettuato da uno qualsiasi dei membri, a mezzo del rispettivo legale rappresentante o direttore tecnico o di persona appositamente delegata per iscritto dal legale rappresentante.

In caso di consorzio ex art.45, comma 2, lett. b) e c) d.lgs. n. 50/16 la ricognizione andrà effettuata dal consorzio o da una consorziata designata alla esecuzione delle prestazioni dedotte in appalto, a mezzo del rispettivo legale rappresentante o direttore tecnico o di persona appositamente delegata per iscritto dal legale rappresentante.

Ai sensi degli artt.43, dpr n. 445/00 e 18, comma 2, della legge n. 241/90 la certificazione originale degli adempimenti predetti (Allegato R: Modello ricognizione luoghi), sottoscritta in calce dall'Unione Montana dei Comuni del Monviso e per ricezione da chi effettua la ricognizione a nome e per conto del concorrente, con le eventuali deleghe allegate, resterà depositata presso l'Unione Montana dei Comuni del Monviso. Ai concorrenti sarà rilasciata copia.

Si precisa che non occorrerà inserire alcuna copia della certificazione degli adempimenti suddetti nel plico telematico d'offerta da presentare, in quanto la certificazione risulta già agli atti della s.a. e dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso.

(N.B. Per la ricognizione dei luoghi – obbligatoria, pena l'inammissibilità dell'offerta - non viene posto un termine ultimo temporale entro il quale effettuarla, fatto salvo l'onere del concorrente di concordare con il Comune il sopralluogo in tempo utile per la presentazione dell'offerta).

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo pari ad **€ 77,00** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/en/-/del.n.610-19.122023> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la CUC VV accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare di gara. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D. Lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00.00 del giorno 22/10/2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari a 100 MB per ogni campo creato.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta è composta da:

A Documentazione amministrativa;

B Offerta tecnica;

C Offerta economica.

L'operatore economico, collegandosi al sito web www.sintel.regione.lombardia.it, può partecipare alla procedura di gara accedendo alla sezione "Procedure", dove ha la possibilità di ricercare la procedura per la quale effettuare l'offerta. Una

volta individuata la procedura di gara, è possibile accedervi tramite il link “*Dettaglio*”, che consente di visualizzare il menù interno e tutte le informazioni della procedura.

Cliccando sul link “*Invia Offerta*”, si accede al percorso guidato, in 5 step, che consente l’invio dell’offerta:

- Step 1 – Busta Amministrativa: il concorrente dovrà allegare, nell’apposito campo, la documentazione richiesta, consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenenti i documenti di gara richiesti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente;
- Step 2 – Busta Tecnica: consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenente il progetto tecnico debitamente compilato e firmato digitalmente;
- Step 3 – Busta Economica: il concorrente dovrà:
 - a) indicare a Sistema, nell’apposito campo “Offerta economica” il ribasso percentuale offerto, al netto di Iva, nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, con cinque cifre decimali e con modalità solo in cifre. Non saranno prese in considerazione - e saranno pertanto escluse - offerte di importo superiore al valore massimo stimato dell’appalto.
 - b) indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”, i costi aziendali (in Euro) concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi del personale”, i propri costi del personale (in Euro);
 - d) inserire a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore pari ad € 12.119,43, in quanto i costi dell’interferenza non soggetti a ribasso dovranno essere inseriti all’interno dell’allegato “Dichiarazione offerta economica” e non concorrono nel prezzo complessivo dell’offerta economica di cui alla lettera a) che precede;
 - e) allegare a Sistema il “Modello di offerta economica”, conforme al modello allegato al presente Disciplinare con indicazione dei costi della sicurezza derivanti da interferenza e dei costi della manodopera non soggetti a ribasso, firmato digitalmente dal legale rappresentate del concorrente o da persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo “procura” della Documentazione amministrativa). All’interno del Modello di offerta economica sarà possibile inserire le motivazioni relative ad una più efficiente organizzazione aziendale che giustificano un ribasso applicato anche ai costi della manodopera. In mancanza si procederà comunque ai sensi dell’art. 110 del Codice.

In caso di RTI o Consorzio non ancora costituito, detta offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppandi. In caso di RTI già costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario. In caso di Consorzio, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate del Consorzio medesimo.

N.B. In caso di discordanza tra il prezzo inserito in Piattaforma e quello allegato nei documenti, prevarrà il primo.

- Step 4 -Firma digitale dell’offerta: il concorrente deve scaricare il documento d’offerta, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a Sistema;
- Step 5 - Riepilogo ed invio dell’offerta: il concorrente ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti ed inviare l’offerta oppure può modificare i dati ritornando indietro o annullare l’operazione in corso, perdendo le informazioni precedentemente inserite.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La CUC considera esclusivamente l’ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi. Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni integrative al DGUE sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della CUC entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione. In caso di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC),
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte; - non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

Ai fini del soccorso istruttorio verrà assegnato al concorrente un congruo termine – non superiore a **cinque giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine si procederà alla esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta potranno essere chiesti ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Possono sempre essere chiesti chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La busta A amministrativa contiene la seguente documentazione, firmata digitalmente:

- Domanda di partecipazione / dichiarazioni integrative al DGUE;
- DGUE;
- Certificazione SOA;
- MODULO DICHIARAZIONE “*Titolare effettivo e conflitto d’interessi*”;
- Ricevuta versamento contributo ANAC;
- Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- Documentazione per soggetti associati di cui al punto 14.6;
- Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021);
- eventuale documentazione a corredo.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla CUC la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la CUC ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

– nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; – nel caso di aggregazioni di retisti:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- e la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

– nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti speciali e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;

14.5 CAMPIONI

Non previsti.

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti – dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica – copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo – in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

È necessario allegare negli appositi campi a Sistema - ove previsto, a pena di esclusione - i documenti di seguito riportati, sottoscritti singolarmente con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione** dovrà essere redatta sotto forma di **Relazioni illustrative** con allegate **tavole grafiche, schede tecniche e certificazioni, come prescritte nella Tabella di cui all'Allegato Offerta Tecnica Elementi di valutazione e criteri motivazionali**, recante criteri di valutazione.

L'offerta tecnica dovrà essere elaborata attraverso l'esplicitazione dei capitoli e sotto-capitoli corrispondenti all'**Allegato Offerta Tecnica Elementi di valutazione e criteri motivazionali**, contenente criteri di valutazione.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in forma descrittiva, **in numero di pagine non superiore a quanto previsto nell'Allegato Offerta Tecnica Elementi di valutazione e criteri motivazionali**.

Non sono computati ai fini di quanto sopra le copertine e gli eventuali sommari.

Si precisa che le parti dell'offerta tecnica che superano i limiti dimensionali e/o quantitativi previsti potranno non essere tenute in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

L'offerta tecnica dovrà essere articolata in singoli capitoli ed in modo tale che ogni paragrafo sia esauriente per sé stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato. Relativamente ai parametri tabellari (on/off) si richiede di allegare l'allegato alla documentazione di gara "Modello Offerta Tecnica parametri on_off". **Tale allegato deve essere debitamente separato dal file contenente le relazioni esplicative dei criteri qualitativi.**

ATTENZIONE. L'offerta tecnica non deve recare, **pena l'esclusione**, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente. L'offerta tecnica, **a pena di esclusione** dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante / procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante / procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti / procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

16. OFFERTA ECONOMICA.

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma Sintel di Aria spa.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) lo sconto percentuale complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara, escluso IVA, specificando il dettaglio del corrispondente importo contrattuale;
- b) la stima dei costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) l'indicazione del costo della manodopera, specificando, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, se soggetto o meno a ribasso (*In caso di ribasso, l'operatore economico giustifica il costo della manodopera offerto dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate che saranno oggetto di valutazione in sede di verifica dell'anomalia ex art. 110 del Codice*).
- d) l'indicazione degli oneri della sicurezza derivanti da interferenza stimati dall'Unione Montana dei Comuni del Monviso per la durata del contratto, non soggetti a ribasso;
- e) allegare a Sistema il "Modello di offerta economica", conforme al modello allegato al presente Disciplinare.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice, il Servizio CUC VV esaminerà le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

Si richiama il comunicato [Novità sulla Piattaforma Sintel: gestione dell'inversione procedimentale - ARIA \(ariaspa.it\)](#) già presente dal 2019 sulla Piattaforma Sintel di Aria Spa che riporta quanto segue "Tra le novità introdotte dal decreto, con ricadute sulla Piattaforma Sintel di Aria Spa Sintel, due modifiche incidono rispettivamente sulla gestione delle offerte anomale e alla così detta inversione procedimentale (art. 133 comma 8 D.lgs 50/2016): tale novità, con alcune accortezze, è già attuabile in Piattaforma Sintel di Aria Spa. È infatti possibile procedere dopo l'avvio della valutazione amministrativa, alla chiusura della fase stessa senza effettuare la valutazione puntuale delle buste amministrative. Proseguendo negli step di valutazione successivi, si ricorda che la documentazione amministrativa sarà disponibile cliccando su "Aggiudicazione procedura" e in "Storia Offerte" accedendo al dettaglio dei requisiti amministrativi. Le comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito della chiusura della valutazione amministrativa non dovranno essere considerate dai concorrenti.

Pertanto, il Servizio CUC VV procederà nel seguente ordine:

- a) a verificare la ricezione delle offerte presentate entro il termine fissato;
- b) a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale;
- c) all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e poi economiche;
- d) all'individuazione del 1^o migliore offerente;
- e) alla verifica della documentazione relativa ai requisiti del migliore offerente;
- f) all'attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia e all'applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio;

La verifica delle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera verrà effettuata dal RUP.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla secondo le modalità di seguito specificate e sulla base degli elementi contenuti nell'Allegato Offerta Tecnica Elementi di valutazione e criteri motivazionali, parte integrante e sostanziale del Disciplinare, con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno suddividersi in:

- “**qualitativi**” o motivazionali, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice;
- “**quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
- “**tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto richiesto.

E' prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 40 punti** per il **punteggio tecnico** calcolato con le modalità di seguito descritte, **esclusa l'offerta economica**. Il **concorrente sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

La soglia di sbarramento dei **40 punti** si applica con riferimento al punteggio ottenuto precedentemente alla “prima” riparametrazione dei punteggi tecnici.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

In relazione agli elementi qualitativi indicati, la Commissione Giudicatrice assegnerà i punteggi facendo riferimento all'Allegato Offerta Tecnica Elementi di valutazione e criteri motivazionali.

• A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio "motivazionale" è attribuito un coefficiente mediante attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun Commissario. Il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al subcriterio esaminato è come di seguito determinato:

– mediante l'attribuzione discrezionale, da parte di ogni Commissario di gara, del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare in merito alle proposte di ognuno dei concorrenti, sulla base della seguente griglia di valutazione:

VALORE DEL COEFFICIENTE	GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE	
0	non valutabile	contenuti assenti
0,10	del tutto inadeguata	i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,20	inconsistente	indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente
0,30	gravemente insufficiente	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti
0,40	insufficiente	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti
0,50	scarsa	contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0,60	sufficiente	contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,70	discreta	contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,80	buona	contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,90	molto buona	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
1	ottima	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti

–determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;

• a ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio "**quantitativo**" è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di interpolazione lineare, con l'applicazione della seguente formula:

Ci = **Va/Vmax** dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Vmax = valore dell'offerta più conveniente; **Va** = valore offerto dal concorrente i-esimo.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}};$$

Ci (per $A_i > A_{\text{soglia}}$) = $X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$ dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; **X = 0,90**

Amax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

17.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti come innanzi, procede, in relazione a ciascuna offerta e per ogni singolo criterio, all'attribuzione dei punteggi secondo la seguente formula: **Pi = Cni x Pn** dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cni = coefficiente criterio di valutazione n. del concorrente i;

Pn = peso criterio n. di valutazione previsto dal disciplinare;

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio "**tabellare**", il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto. I punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente vengono sommati a quelli qualitativi e quantitativi.

17.5 RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI

La "**prima**" riparametrazione si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente mediante utilizzo delle formule di cui al paragrafo 17.4.

La Commissione giudicatrice procederà alla apertura dell'offerta economica di tutti i concorrenti che hanno ottenuto un punteggio complessivo dell'offerta tecnica almeno pari a 40 punti antecedentemente alla "prima" riparametrazione dei punteggi tecnici.

La Commissione individua gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento (40 punti) e li comunica al RUP di gara che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. 3), D. Lgs. n. 36/2023.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai

commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i curriculum dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il 25.10.2024 alle ore 15.30.00 presso la sede della Centrale di Committenza Unione Montana Valle Varaita – Piazza Marconi n. 5 – 12020 Frassinò (CN).

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma Sintel almeno 24 ore prima della data fissata. Il Servizio CUC VV effettuerà le sedute di gara in modalità pubblica avvalendosi della Piattaforma Telematica SINTEL, la quale assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (*Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275*). Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della Gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (*Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n.5388, ex multis*).

Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice, il Servizio CUC VV esaminerà le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Nella prima seduta il seggio di gara della CUC VV, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione Appaltante, esaminerà le offerte tecniche e poi economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice c.d. inversione procedimentale.

La Commissione di gara, in seduta pubblica, accerta la presenza delle offerte tecniche degli operatori economici, ne controlla la completezza e verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi. Le operazioni di gara saranno verbalizzate. La Commissione giudicatrice, nel corso dei lavori di valutazione delle offerte tecniche, adotterà misure idonee a garantire l'integrità, segretezza e genuinità del contenuto delle offerte.

In nuova seduta pubblica, previa comunicazione del giorno e l'ora, secondo le modalità previste all'articolo 2.3, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed all'apertura delle offerte economiche, esclusi i concorrenti che non hanno superato la soglia di sbarramento.

La Commissione procederà, quindi, all'attribuzione dei relativi punteggi.

Successivamente, ai fini del calcolo del punteggio finale, la somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti per l'offerta tecnica sarà soggetta alla "**seconda**" **riparametrazione**, attribuendo il punteggio massimo di **90 punti** all'offerta tecnica che ha ottenuto il punteggio più alto e ragguagliando i punteggi delle altre offerte in proporzione mediante utilizzo delle formule di cui al punto precedente.

Sulla base del risultato, la Commissione stilerà la graduatoria sommando il punteggio conseguito dal singolo concorrente per l'offerta tecnica (a seguito della seconda riparametrazione), al punteggio conseguito per l'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta tecnica e per il prezzo, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e per il prezzo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione procede alla richiesta di giustificazioni tramite Piattaforma.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara della CUC VV i casi di esclusione da disporre per:

mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica; presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse; presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara; mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta effettuata l'apertura delle offerte economiche, verificata la graduatoria provvisoria, la CUC VV procederà sempre in seduta pubblica all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa dell'operatore classificatosi provvisoriamente 1° in graduatoria.

Successivamente, la CUC procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio, se del caso;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo agli adempimenti di cui all'art. 90, comma 1 lettera d) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che ai sensi dell'art. 110 del Codice appaia, in base a qualsiasi elemento, ivi inclusi i costi della manodopera, anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, eventualmente, della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di attivazione del procedimento di attivazione della verifica dell'anomalia dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

La CUC VV invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dalla CUC, recepito il parere del RUP, al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP può avvalersi della facoltà

di non procedere all'aggiudicazione non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte. Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 53 del Codice (valore a base d'asta rientrante nel regime sottosoglia).

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato conformemente a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 1.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; – ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori l'Unione Montana dei Comuni del Monviso procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE ETICO.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamato nel codice etico dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione e sottoscrivere il predetto documento pubblicati sul sito dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso.

26. ACCESSO AGLI ATTI.

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D. Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi presentando apposita istanza a mezzo PEC al seguente indirizzo: unionemontanavaraita@legalmail.it.

Le istanze pervenute tramite la Piattaforma Sintel dovranno essere rinviate all'indirizzo PEC suindicato.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cuneo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 196/2003 e Reg. 679/2016 (GDPR) e ss.mm.ii.:

- a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- c) l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara in oggetto;
- d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
- e) il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Titolare del trattamento dei dati in fase di gara è la Stazione Appaltante indicata in premessa del presente Disciplinare.

Il RUP

Geom. Adriano BRUNO FRANCO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)